



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI"
Liceo Classico "N. Machiavelli"
Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini"
Istituto Professionale "M. Civitali"



Via Pelliccia, 123 - 55100 Lucca Tel. 0583/492741-496542 C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008
Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 E_mail: luis001008@istruzione.it - [Pec: luis001008@pec.istruzione.it](mailto:luis001008@pec.istruzione.it)

Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 2 luglio 2026

REGOLAMENTO MOBILITÀ IN USCITA

Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

1. Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Licei e alle linee guida per gli Istituti Professionali.
2. Per ragioni didattico-organizzative, la scuola consiglia vivamente che l'esperienza della mobilità sia svolta:
 - a) da studenti che abbiano consolidato un metodo di studio efficace e una preparazione complessivamente adeguata nelle diverse discipline. La mobilità rappresenta infatti un'importante opportunità formativa e di crescita personale, ma richiede capacità di adattamento, autonomia e continuità nell'impegno scolastico. In assenza di tali prerequisiti, l'esperienza potrebbe risultare meno proficua sul piano degli apprendimenti e rendere più complesso il successivo reinserimento nel percorso scolastico.
 - b) durante il quarto anno del ciclo di studi, evitando partenze al terzo anno (tappa importante del percorso formativo) e al quinto anno, per la presenza dell'esame finale e delle varie attività orientative.

Articolo 2 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

1. Lo studente interessato alla mobilità individuale all'estero e i suoi genitori informano il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe dell'intenzione di partecipare ad un programma di mobilità individuale, indicando i tempi di permanenza, lo Stato estero di destinazione e, possibilmente, anche l'istituto pubblico o privato presso il quale vuole studiare, il piano dell'offerta formativa di quell'istituto, il corso di studi e il dettaglio delle materie che intende frequentare. ([modulo dichiarazione mobilità internazionale](#))
2. Tale comunicazione dovrà essere presentata al coordinatore di classe:
 - a) entro il 30 aprile dell'a. s. di frequenza della classe terza per mobilità annuale o breve nel primo trimestre del quarto anno;
 - b) entro il 30 settembre dell'a. s. di frequenza della classe quarta per la mobilità breve nel pentamestre nello stesso anno.

Ciò per consentire la migliore operatività possibile ai consigli di classe, specialmente per quanto attiene all'individuazione del tutor di mobilità. Alla prima riunione utile del Consiglio di Classe, il coordinatore sentirà il parere (favorevole o contrario) dei docenti e lo comunicherà via mail alla famiglia dell'alunno ([modulo parere del CdC](#)). Tale parere, per



quanto non ostativo secondo la Nota ministeriale n. 843 del 10 aprile 2013 (*Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale*) dovrà comunque essere acquisito dallo studente e dalla famiglia.

3. Se al momento della presentazione della comunicazione di cui sopra la famiglia non dispone di tutti i dati richiesti, compilerà il modulo con le informazioni già in suo possesso e provvederà a integrarlo non appena avrà ricevuto ulteriori dati dall'associazione o dall'istituto scolastico ospitante.

Articolo 3 – Referente di Istituto per le iniziative di mobilità e docente tutor dello studente in mobilità

1. Per il coordinamento dei percorsi di mobilità studentesca internazionale individuale di breve durata o di durata annuale, in uscita o in ingresso, la scuola individua annualmente un **docente referente di Istituto per la mobilità studentesca internazionale**.
2. per ciascun alunno in mobilità, il Consiglio di Classe dell'alunno interessato individua un **tutor** tra i docenti della classe per la gestione del **Contratto formativo** ([Link a modulo](#); per gli studenti che effettuano la mobilità con Intercultura: compilare il relativo modulo fornito dalla stessa associazione).
3. Il docente referente di Istituto per la mobilità internazionale coordina e supporta l'operato dei tutor e dei Consigli di Classe nello svolgimento delle procedure definite nel presente regolamento, effettuando il monitoraggio delle iniziative.
4. Il docente referente e il docente Tutor supportano l'operato del Dirigente Scolastico svolgendo tutte le istruttorie documentali utili al reinserimento degli studenti che rientrano da un periodo di studio all'estero.

Articolo 4 - Docente tutor dello studente in mobilità

1. Dopo la conferma della partecipazione dello studente al programma di mobilità, la scuola individua all'interno del Consiglio di Classe **un docente tutor** che manterrà i contatti con lo studente, la famiglia e la scuola ospitante durante il soggiorno all'estero.
2. Prima della partenza il tutor supporta il Coordinatore di classe nell'attività istruttoria per la predisposizione del **Contratto formativo**.
3. Durante il soggiorno il tutor informerà a cadenza regolare il Consiglio di Classe, condividendo **il diario di bordo** bimestrale redatto dallo studente in mobilità.
4. Al rientro dello studente, il tutor visionerà - per poi condividerla con i colleghi - la documentazione (pagelle, report valutativi, giudizi, eventuali legende/griglie esplicative delle valutazioni) rilasciata dalla scuola ospitante, e predisporrà una tabella di conversione con cui passare dal sistema docimologico estero al sistema di valutazione in decimi usato in Italia (formule di conversione disponibili in rete, a seconda del paese estero)

Articolo 5 – Contratto formativo

1. Il Contratto formativo ([Link a modulo](#); per gli studenti che effettuano la mobilità con Intercultura: compilare il relativo modulo fornito dalla stessa associazione) è il documento che riassume:
 - a. le competenze attese al termine del soggiorno all'estero;
 - b. relativamente al piano di studio del percorso frequentato nel nostro Istituto, gli obiettivi minimi, le conoscenze e abilità imprescindibili per la frequenza dell'anno successivo, che lo studente dovrà sviluppare autonomamente;
 - c. le modalità di contatto periodico del tutor con lo studente per verificarne e supportarne il lavoro;

- d. le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero.
2. Il Contratto formativo va predisposto dal Consiglio di classe prima della partenza dell'alunno, sotto la supervisione del tutor individuato dal Consiglio di Classe, per essere visionato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Articolo 6 – Compiti del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di classe, in base ai risultati di apprendimento conseguiti dallo studente e al suo comportamento, esprime motivato parere relativamente alla richiesta di mobilità, lo trascrive nel verbale della seduta e lo rende noto in forma scritta ([modulo parere del CdC](#)) all'interessato e ai genitori, anche al fine di sostenere lo studente nella valutazione di scelte che, se non ben ponderate, in qualche caso potrebbero essere penalizzanti per il suo futuro scolastico.
2. Il parere del Consiglio di Classe non è comunque vincolante. In presenza di particolari fragilità disciplinari e/o di altro tipo, il coordinatore di classe potrà incontrare lo studente e la sua famiglia per un'analisi condivisa della situazione complessiva dello studente stesso, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per affrontare la mobilità.
3. Il Consiglio di Classe redige il Contratto Formativo, che dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente prima dell'inizio del soggiorno.
4. Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo dell'alunno, partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero per formulare un giudizio sulle competenze/conoscenze acquisite, rispetto a quelle attese, come indicato nel Contratto formativo.

Articolo 7 – Compiti dello studente e compiti dei genitori

1. Per affrontare proficuamente il periodo di studio all'estero lo studente dovrà:
 - a) conseguire, al termine dell'anno scolastico precedente la mobilità, l'ammissione alla classe successiva;
 - b) gli allievi che intendono partire per l'esperienza di mobilità e che abbiano conseguito giudizio di sospensione in una o più discipline in esito allo scrutinio di giugno, se decidono di svolgere ugualmente l'anno all'estero, devono sostenere le prove di verifica secondo l'apposito calendario stabilito dall'Istituto; la mobilità sarà possibile solo a seguito del superamento di tali prove e della conseguente ammissione alla classe successiva.
 - c) prima della partenza, collaborare con il coordinatore nell'eventuale analisi dei punti di forza e di fragilità della propria preparazione;
 - d) prendere atto dei programmi relativi al periodo di studio all'estero e preferibilmente scegliere all'estero i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano;
 - e) prendere atto del percorso di studio indicato dal Consiglio di Classe nel Contratto Formativo e impegnarsi a svolgere autonomamente i contenuti essenziali per la frequenza dell'anno/del periodo successivo;
 - f) Durante la mobilità, tenere contatti periodici con il proprio tutor e fornire al Consiglio di Classe prima del rientro ogni possibile informazione circa l'esito dei propri studi all'estero; fornire, se necessario, i riferimenti utili per contattare il tutor assegnato presso la scuola estera.
2. Al rientro in Italia lo studente presenterà al Dirigente Scolastico i seguenti documenti (inviandoli alla mail istituzionale luis001008@istruzione.it per il protocollo; la segreteria

provvederà poi a trasmettere al tutor di mobilità e al coordinatore di classe le copie protocollate):

- a) l'originale della **pagella e/o del titolo di studio conseguito all'estero**, per l'inserimento nel suo fascicolo personale.
 - b) **una legenda o spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione in uso nella scuola estera**;
 - c) **ogni altra documentazione rilasciata dalla scuola ospitante** in merito al percorso curricolare, ai programmi di studio effettivamente svolti e agli apprendimenti conseguiti dallo studente durante il soggiorno all'estero, anche in contesti non formali e informali.
- In caso di partenze brevi con rientro durante l'anno, tale invio dovrà essere fatto entro 7 giorni dal rientro:

Articolo 8– Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

Art. 8a - Partenze annuali o brevi con rientro estivo

1. Il Consiglio di Classe, partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente dopo il rientro in Italia, verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese, secondo quanto indicato nel Contratto formativo.
2. Il Consiglio di Classe riconoscerà e valuterà le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero, considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.
3. In base alla normativa vigente, lo studente che ha frequentato regolarmente e con successo l'anno all'estero è automaticamente ammesso alla classe successiva.

Per gli studenti che svolgono all'estero soltanto il secondo periodo didattico, la valutazione finale resta di competenza del Consiglio di Classe, che tiene conto sia degli esiti conseguiti prima della partenza sia della documentazione rilasciata dalla scuola estera (valutazioni, programmi svolti e ogni altro elemento utile). Nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, il Consiglio di Classe effettua un **colloquio** con lo studente per esprimere una **valutazione funzionale all'attribuzione dei voti e del credito scolastico mediante l'applicativo del registro elettronico "scrutinio estero"**

4. **STRUTTURA DEL COLLOQUIO: 60 MINUTI**, così distribuiti:
 - 15/20 min: discussione dell'esperienza svolta all'estero, sulla base della presentazione proposta dall'alunno, anche tramite utilizzo di adeguato *tool* digitale. ([linee guida](#))
 - 40/45 min: confronto Consiglio di Classe/alunno, mirato a verificare l'acquisizione e l'elaborazione dei contenuti minimi disciplinari presenti nel Contratto formativo, valorizzando il lavoro disciplinare svolto all'estero dall'alunno.
5. Il colloquio, oltre alle conoscenze specifiche legate alle singole discipline, è teso ad accertare le competenze trasversali sviluppate dallo studente durante il periodo di studio all'estero - saper leggere e utilizzare nuovi codici espressivi e comunicativi, saper riconoscere regole e principi, sapersi orientare all'interno e all'esterno del proprio contesto di studio - e a prendere atto degli atteggiamenti maturati, specie nella dimensione relazionale e interculturale. Si veda a questo riguardo la Nota [MIUR prot. 843 del 2013](#).
6. Al termine del colloquio, si procederà con lo scrutinio estero, in occasione del quale si attribuiranno allo studente le valutazioni finali (facendo la media tra le valutazioni estere e quelle scaturite dal colloquio), e il credito scolastico necessario per il passaggio alla classe successiva. La valutazione dovrà quindi tener conto, oltre che del colloquio, anche dei voti attribuiti allo studente nella scuola estera.
7. Si sottolinea che, in fase di valutazione, è fondamentale valorizzare l'esperienza nella sua globalità, tenendo adeguatamente conto del percorso realizzato nel paese ospitante.
8. In presenza di lacune riscontrate durante il colloquio, il Consiglio di Classe procede comunque a valutare l'alunno in un'ottica globale (secondo i criteri elencati sopra), e predispone un piano

di riallineamento, anche mediante l'eventuale frequenza, da parte dell'alunno, di attività di sportello/corsi di recupero e di potenziamento offerti dalla scuola durante l'anno scolastico.

9. Al rientro in classe, lo studente si renderà disponibile a riferire in classe l'esperienza svolta all'estero, e il docente tutor concorderà con i colleghi uno spazio orario in cui lo studente potrà offrire la propria restituzione.

Valutazione e Attribuzione del credito:

1. Al fine di calcolare la media dei voti utile ad individuare la banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe prenderà in considerazione gli elementi seguenti:
 - a. valutazioni espresse dall'istituto estero (eventuali medie saranno approssimate alla seconda cifra decimale);
 - b. valutazioni espresse al termine del colloquio disciplinare.
 - c. precisione e puntualità nella compilazione del diario di bordo

Valutazione Comportamento e Ed. Civica:

Per quanto riguarda il voto di Comportamento e di Ed. Civica, si terrà conto:

- a. delle relazioni con il tutor di mobilità durante l'anno;
 - b. della competenza interculturale (diario di bordo, presentazione guidata durante la 1^a fase del colloquio, schede di osservazione proprie e di altri, prove di realtà, eventuale certificazione linguistica conseguita all'estero, eventuali progetti di Ed. Civica organizzati dal paese ospitante);
 - c. impegno dell'alunno nel condividere l'esperienza con il proprio Consiglio di Classe.
2. La banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico sarà individuata calcolando la media tra i punteggi attribuiti. Per l'attribuzione del punteggio all'interno della banda il Consiglio potrà tenere conto degli stessi elementi valutativi (credito formativo) previsti dal PTOF per gli studenti interni.

Valutazione FSL

1. Gli studenti che frequentano **un anno di corso** all'estero possono avere riconosciuti fino a **60 crediti FLS**; gli studenti che frequentano **un solo periodo (term)** all'estero fino a **40 crediti FSL, in porzione**.
2. Gli studenti che hanno frequentato dei periodi all'estero presentano al Consiglio di Classe una **relazione** cartacea o digitale, in cui riferiscono le **principali esperienze orientative** vissute all'estero, e allegano alla medesima eventuali attestazioni/certificazioni.
3. La relazione (di lunghezza minima uguale a 1000 battute) verrà valutata dal Consiglio di Classe che attribuirà il giudizio conclusivo sull'esperienza svolta, sulla base della stessa relazione e dell'eventuale documentazione fornita dai docenti stranieri. Il tutor FSL di classe provvederà a caricare le ore riconosciute sulla piattaforma Scuola e Territorio del Registro Elettronico.

Art. 8b. Svolgimento della mobilità nel primo periodo, con rientro utile a frequentare il secondo periodo a scuola.

1. Il Consiglio di Classe, partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente al rientro in Italia, riconosce e valuta le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero, considerandola nella sua globalità, con particolare attenzione alla crescita personale, trasversale (soft skills) e interculturale.
2. Al fine di garantire un sereno e positivo reinserimento dello studente nel gruppo classe, non è prevista l'attivazione di sessioni di verifiche e interrogazioni dedicate al rientro, né immediate né allo scadere di scadenze temporali fisse. Il rientro a scuola deve essere tutelato come un periodo di riadattamento relazionale e didattico.
3. Il Consiglio di Classe, sulla base degli studi compiuti all'estero, concorda con lo studente un piano di riallineamento personalizzato. Tale piano non prevede il recupero dei singoli programmi, ma si concentra esclusivamente sui nuclei fondanti delle discipline d'indirizzo non trattate all'estero. Il riallineamento avverrà in modo graduale e personalizzato attraverso lo studio autonomo e il supporto della scuola (sportelli didattici, studio assistito), integrando la valutazione nel naturale sviluppo della seconda parte dell'anno scolastico.
4. In caso di rientro prima dello scrutinio intermedio, il Consiglio di Classe traduce le valutazioni conseguite all'estero in voti espressi secondo la scala adottata dall'Istituto, laddove vi sia corrispondenza tra le discipline. Per le materie non frequentate all'estero o non comparabili, non si procederà a verifiche di recupero per la frazione di anno saltata: la valutazione del primo periodo sarà integrata e assorbita dagli esiti conseguiti dallo studente durante il secondo periodo didattico e dagli elementi complessivi raccolti dal Consiglio di Classe entro lo scrutinio finale.
5. Al rientro in classe, lo studente condividerà con i compagni e i docenti l'esperienza svolta all'estero. Il docente tutor concorderà con l'alunno uno spazio orario dedicato a questa restituzione, intesa come momento di arricchimento e internazionalizzazione per la classe e per l'intero Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emiliana Pucci
Documento f.to digitalmente